



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4408

Seduta del 17/03/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandra Locatelli

Oggetto

MODALITÀ DI UTILIZZO FONDO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (PRO.VI) FNA 2019/2020 E ULTERIORI DETERMINAZIONI FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2020 ESERCIZIO 2021 (INTEGRAZIONI ALLA DGR N. XI/4138/2020)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Claudia Moneta

Il Dirigente Rosetta Gagliardo

L'atto si compone di 21 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 2 dello "Statuto d'Autonomia della Lombardia", approvato con l.r. 30 agosto 2008 n. 1;

VISTE:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" che all'art. 4, comma 12, prevede il sostegno e la valorizzazione dell'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo all'istituzionalizzazione;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare:
 - l'art. 2, comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene il ruolo della famiglia anche per la cura della persona e promuove interventi volti a favorire la permanenza di persone fragili nel proprio contesto abituale di vita;
 - l'art. 10, comma 1, che individua nei titoli sociali e sociosanitari gli strumenti volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone fragili e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari nell'assistenza continuativa;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;

RICHIAMATE:

- la DCR XI/64 del 10 luglio 2018 "Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura" (PRS) che nell'ambito delle azioni per la disabilità e la non autosufficienza pone particolare attenzione a quelle indirizzate alle persone con disabilità gravissima alle quali va garantito il mantenimento il più a lungo possibile nel loro contesto di vita attivando interventi a sostegno dei loro caregiver familiari;
- la DGR X/116 del 14 maggio 2013 "Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

d'indirizzo" che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua, tra i destinatari prioritari degli interventi, persone con gravi e gravissime disabilità e persone anziane fragili e non autosufficienti, in condizione di dipendenza, totale o parziale, dall'accudente per le funzioni vitali e primarie;

- la DCR XI/505 del 16 aprile 2019 "Risoluzione concernente le determinazioni in ordine al Fondo unico per la Disabilità e alla presa in carico integrata";

VISTO:

- l'art. 1 della L. n. 296/2006, e in particolare il comma 1264 con cui è stato istituito il "Fondo per le non autosufficienze" (FNA) e il comma 1265 in cui è previsto che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzo del fondo per le non autosufficienze siano adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- il DPCM 21 novembre 2019 che prevede lo stanziamento delle risorse per il finanziamento del Fondo nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) per il triennio 2019/2021, secondo gli importi di seguito indicati:
 - 573.200.000,00 riparto 2019 di cui euro 91.196.120,00 assegnate a Regione Lombardia;
 - 571.000.000,00 riparto 2020 di cui euro 90.846.100,00 assegnate a Regione Lombardia;
 - 568.900.000,00 riparto 2021 di cui euro 90.511.990,00 assegnate a Regione Lombardia;

PRESO ATTO che il Ministero MLPS con nota m_ips.41.Registro Ufficiale.U.0010664 del 29 novembre 2019 ha trasmesso il DPCM di adozione del Piano Nazionale per la non autosufficienza, recante il riparto delle risorse del Fondo per le Non Autosufficienze per il triennio 2019-2021;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti regionali:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- DGR XI/2720/2019 come integrata dalla DGR XI/2862/2020, di approvazione del Programma operativo regionale del FNA annualità 2019 esercizio 2020 a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021;
- DGR XI/4138 del 21 dicembre 2020 "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021 - annualità 2020 esercizio 2021";
- dduo n. 15050 del 2 dicembre 2020 "Assegnazione statale Fondo Non Autosufficienze 2019 relativa al Pro.Vi – accertamento, impegno e liquidazione sull'esercizio finanziario 2020 e approvazione schema tipo avviso per la manifestazione di interesse da parte degli Ambiti";

RICHIAMATA la DGR XI/2720/2019 nella parte in cui, con riferimento alle risorse destinate al PRO.VI. a valere sulle risorse del FNA 2019 esercizio 2020, individua come beneficiari della misura le persone con disabilità fisico-motoria grave, che non sono prese in carico dalla misura B1 e B2 e che hanno, come ulteriori requisiti, un valore ISEE sociosanitario \leq a € 25.000,00 e un'età compresa tra i 18 e i 64 anni;

CONSIDERATO che la successiva DGR XI/4138/2020, in relazione ai beneficiari del PRO.VI., rinvia l'individuazione dei destinatari a quanto previsto dal DPCM del 21 novembre 2019, fermo restando i requisiti relativi al valore ISEE e all'età anagrafica;

VALUTATO comunque opportuno e necessario, nel rispetto di quanto previsto al DPCM del 21 novembre 2019 e al fine di garantire la più ampia partecipazione delle persone, prevedere alcune specifiche indicazioni per:

- estendere già a partire dall'annualità del FNA 2019 esercizio 2020, l'accesso anche alle persone con disabilità intellettiva nei limiti delle risorse di fondo disponibili;
- superare il requisito anagrafico 18/64 anni e specificando sul punto, in linea con il decreto ministeriale, che gli interventi devono essere dedicati di norma a persone maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

STABILITO pertanto di prevedere, in una logica di omogeneità amministrativa e nel quadro delle indicazioni ministeriali di cui al DPCM del 21 novembre 2019, in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

relazione all'attivazione dei progetti a valere sul Fondo Pro.Vi. ministeriale annualità 2019 e 2020:

- l'eleggibilità ai progetti delle persone con disabilità intellettiva oltre che fisico motoria, così allineando sul punto la gestione del FNA 2019 – che verrà garantita nel corso del 2021 - a quanto previsto dal FNA 2020 anche rispetto ai criteri compatibilità/incompatibilità con le misure FNA;
- di superare in generale il requisito anagrafico 18/64 anni, specificando sul punto, in linea con il decreto ministeriale, che gli interventi devono essere dedicati di norma a persone maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- di fornire indicazioni operative per l'attuazione del PRO.VI 2019 alle ATS e agli Ambiti, come riportate nell'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONFERMATO che nella programmazione regionale di cui alla DGR XI/4138/2020, Regione Lombardia, nel quadro della vigente normativa, per l'annualità Pro.Vi 2019 e Pro.Vi 2020, garantirà il coinvolgimento di n. 25 Ambiti territoriali per un importo complessivo di risorse finalizzate pari ad euro 2.000.000,00 per ogni annualità, oltre al cofinanziamento obbligatorio per Ambito, pari a euro 20.000, per un valore totale del progetto per singolo Ambito pari a euro 100.000;

VALUTATO altresì, sempre in relazione alle misure legate al Pro.Vi ministeriale, di dover procedere a ripartire tra le ATS l'importo, pari a complessivi euro 3.280.000, assegnato, a titolo di una tantum in relazione all'emergenza sanitaria – Covid 19, con Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2020 pubblicato sulla G.U. del 22 gennaio 2020 a valere sulle risorse del FNA 2020 esercizio 2021, per il coinvolgimento di ulteriori 41 ambiti territoriali nell'ambito della gestione del Pro.Vi 2020;

STABILITO di precisare che l'assegnazione per singolo Ambito territoriale a valere sul fondo Pro.Vi è pari a euro 80.000 subordinato in ogni caso al cofinanziamento di euro 20.000 (pari al 20% del valore totale del progetto) a carico dell'ambito, per un valore complessivo di euro 100.000 del progetto per Ambito;

STABILITO pertanto di demandare a successivo atto della DG Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità il riparto tra le ATS dell'importo, pari a complessivi euro 3.280.000,00, per il coinvolgimento di ulteriori 41 Ambiti territoriali,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

da calcolare in proporzione al numero degli ambiti territoriali per ATS, al netto dei 25 ambiti già coinvolti e precisamente:

ATS	Totale Ambiti per ATS	N. Ambiti beneficiari PRO.VI 2019	N. Ambiti non coinvolti e relativa % sul totale		Ambiti da mettere a bando
BERGAMO	14	2	12	18%	7
BRESCIA	12	4	8	12%	5
BRIANZA	8	3	5	8%	3
INSUBRIA	20	4	16	24%	10
MILANO	17	6	11	17%	7
MONTAGNA	7	0	7	11%	4
PAVIA	5	2	3	5%	2
VAL PADANA	8	4	4	6%	3
totale	91	25	66	100%	41

STABILITO che le ATS procedono alla gestione di dette risorse mediante specifica manifestazione di interesse da attuare in conformità alle indicazioni di cui alla DGR n. XI/4138/2020 come integrata dal presente provvedimento, e secondo lo schema tipo di manifestazione di interesse, le tempistiche e le modalità che saranno definite e approvate nell'ambito del decreto di riparto delle relative risorse;

STABILITO infine di precisare che la gestione delle risorse "ordinarie" Pro.Vi FNA 2020 è rinviata invece all'esercizio 2022, secondo lo schema, le tempistiche e le modalità che, nel quadro delle indicazioni di cui alla DGR XI/4138 come integrata dal presente provvedimento, saranno definite con successivo decreto della Direzione Generale competente;

DATO ATTO che ai sensi della DGR n. XI/4138/2020 alle persone con disabilità gravissima che:

- intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente;
- senza il supporto del caregiver familiare;
- con un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato;
- con un ISEE socio-sanitario fino a euro 25.000,00;

può essere riconosciuto, oltre al buono mensile a quota fissa e al buono per il personale di assistenza regolarmente impiegato, anche un ulteriore buono sociale mensile per la vita indipendente fino ad un massimo di euro 800,00;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VALUTATO opportuno e necessario meglio specificare i requisiti di accesso al buono integrativo in oggetto contestualmente anche ridefinendone la denominazione, in una logica di chiara distinzione dello stesso dagli strumenti di sostegno legati al Pro.Vi ministeriale gestito dalle ATS e dagli Ambiti Territoriali in conformità a quanto sopra richiamato;

STABILITO pertanto, in relazione al *“buono integrativo variabile Progetto Vita Indipendente”* di cui alla DGR XI/4138/2020:

- di ridefinire, in una logica di chiara distinzione dello stesso dagli strumenti di sostegno legati al Pro.Vi ministeriale gestito dalle ATS e dagli Ambiti Territoriali in conformità a quanto sopra richiamato, la denominazione in *“assegno per l'autonomia”*, garantendo in ogni caso continuità alle caratteristiche progettuali di erogazione della misura a favore delle persone in carico sulle risorse di cui al FNA 2019;
- di specificare che, per le nuove domande legate all'assegno per l'autonomia prevista fino ad un importo massimo mensile di € 800,00, a rimborso dei costi riferiti al personale di assistenza regolarmente impiegato, i requisiti di accesso previsti sono i seguenti:
 - di norma maggiorenni;
 - la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
 - senza il supporto del caregiver familiare e in assenza di familiari conviventi;
 - con un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato con contratto a tempo pieno;
 - ISEE sociosanitario sino a € 25.000,00;
- che si intendono estese anche al buono integrativo variabile Progetto Vita Indipendente legato alla Misura B2 di cui alla DGR XI/4138/2020 - a valere sulle risorse del FNA 2020 esercizio 2021 gestite dagli Ambiti Territoriali - le determinazioni sopra riportate relativamente alla ridenominazione dell'intervento in *“assegno per l'autonomia”* e ai relativi requisiti di accesso;

RICHIAMATO l'allegato B) della DGR XI/4138/2020 al punto *“Domanda in prosecuzione”* in cui si prevede che per tutte le persone con disabilità gravissima, che risultano prese in carico con la precedente annualità FNA 2019, è sufficiente presentare istanza entro il mese di febbraio confermando la volontà di aderire alla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

misura B1 e dato atto che, a seguito della ricognizione effettuata tramite le ATS, il numero delle domande di prosecuzione pervenute entro il mese di febbraio si attesta intorno al 64%, rendendosi pertanto opportuno assumere determinazioni dirette a garantire la continuità della misura B1 alle persone in carico nell'annualità precedente;

STABILITO di autorizzare le ATS, al fine di garantire la continuità della misura B1 alle persone in carico con la precedente annualità del FNA 2019, all'erogazione del contributo anche per i mesi di febbraio, marzo e aprile, nelle more della presentazione della relativa domanda di rinnovo entro il mese di aprile 2021;

STABILITO di procedere a garantire alcune precisazioni e integrazioni in ordine alle condizioni di accesso alla misura B1 del buono a quota fissa e del buono integrativo a dimensione variabile da parte delle persone con gravissima disabilità, anche con riferimento all'incremento da 14 ore a 16 ore della frequenza scolastica/centri diurni, approvando l'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione del punto 9 "Contributo economico mensile" (Gestione ordinaria) e del punto "Strumenti" dell'allegato B alla DGR n. XI/4138/2020 (gestione periodo Covid);

STABILITO di prevedere in una logica di omogeneità amministrativa nella gestione da parte delle ATS e ASST:

- che il buono integrativo a quota fissa pari ad € 300,00 sia nel caso di scuola chiusa che nel caso di scuola funzionante con didattica a distanza, è riconosciuto per l'intero importo mensile anche a fronte di alternanza tra presenza, didattica a distanza e chiusura scuola;
- che, in relazione alla frequenza di scuola/centri diurni fino a 16 ore, è sufficiente acquisire agli atti istruttori una autocertificazione resa dalla famiglia ai sensi del DPR 445/2000, fermo restando l'obbligo del controllo di almeno il 5% sulle autocertificazioni acquisite e depositate agli atti istruttori;

RICHIAMATA la DGR XI/4138/2020 nella parte in cui, relativamente alla condizione economica (ISEE), da atto che è in corso di valutazione con l'Autorità centrale e i ministeri competenti la possibilità di autocertificare l'eventuale quota ISEE da scorporare dal reddito e dal patrimonio in quanto riferita a casistiche di risarcimento del danno collegato alla condizione di gravissima disabilità, al fine della valutazione di accesso alla Misura B1;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO del riscontro del Ministero, restano escluse dall'accesso alla misura B1 le persone con ISEE superiore alle soglie previste dalla DGR XI/4138/2020, anche laddove tale valore sia determinato da risarcimento del danno collegato alla condizione di gravissima disabilità;

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute da alcune ATS a seguito degli incontri dei Tavoli Operativi Distrettuali con gli Ambiti Territoriali, relative alla difficoltà manifestata da alcuni Ambiti di coniugare l'approvazione della graduatoria dei beneficiari Misura B2 entro il 30 giugno con le modalità utilizzate per la concessione del beneficio nelle precedenti annualità;

STABILITO pertanto, in relazione alla gestione del FNA Misura B2, annualità 2020 esercizio 2021, di rideterminare il punto 2.2 relativo all'Accesso alla Misura B2 e graduatoria nell'ambito della DGR XI/4138/2020, prevedendo:

- che l'annualità si realizza su 12 mesi;
- di dare avvio entro il 30 giugno alle relative procedure di avviso (pubblicazione, etc..), prevedendo il riconoscimento della misura dalla data di presentazione della domanda o di approvazione della graduatoria in funzione della procedura applicata;

STABILITO di prevedere che le ATS procedono alla trasmissione del presente provvedimento alle ASST e agli Ambiti Territoriali, concorrendo con essi alla piena e tempestiva applicazione delle relative determinazioni;

DATO ATTO del confronto con le associazioni delle famiglie delle persone con disabilità effettuato in data 10/03/2020 in ordine ai contenuti del presente provvedimento e con ANCI in data 16/03/2021 sulle determinazioni di cui al presente provvedimento;

STABILITO altresì di confermare quanto previsto nella DGR XI/4138/2020, non oggetto di integrazione e ulteriore specificazione del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude nei termini il relativo procedimento;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa esplicitato e qui interamente richiamato,

1. di prevedere, in una logica di omogeneità amministrativa e nel quadro delle indicazioni ministeriali di cui al DPCM del 21 novembre 2019, in relazione all'attivazione dei progetti a valere sul Fondo Pro.Vi. ministeriale annualità 2019 e 2020:
 - l'eleggibilità ai progetti delle persone con disabilità intellettiva oltre che fisico motoria, così allineando sul punto la gestione del FNA 2019 – che verrà garantita nel corso del 2021 - a quanto previsto dal FNA 2020 anche rispetto ai criteri compatibilità/incompatibilità con le misure FNA;
 - di superare in generale il requisito anagrafico 18/64 anni, specificando sul punto, in linea con il decreto ministeriale, che gli interventi devono essere dedicati di norma a persone maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
 - di fornire indicazioni operative per l'attuazione del PRO.VI 2019 alle ATS e agli Ambiti, come riportate nell'allegato 2) parte integrante del presente provvedimento;

2. di demandare a successivo atto della DG Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità il riparto tra le ATS dell'importo, pari a complessivi euro 3.280.000,00 assegnato con Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2020 pubblicato sulla G.U. del 22 gennaio 2020, a titolo di una tantum in relazione all'emergenza sanitaria – Covid 19, sulle risorse del FNA 2020 esercizio 2021, per il coinvolgimento di ulteriori 41 ambiti territoriali nell'ambito del Pro.Vi 2020, da calcolare in proporzione al numero degli ambiti territoriali per ATS, considerato al netto di quelli già coinvolti nell'annualità relativa alla gestione del Pro.Vi FNA 2019, e precisamente:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ATS	Totale Ambiti per ATS	N. Ambiti beneficiari PRO.VI 2019	N. Ambiti non coinvolti e relativa % sul totale		Ambiti da mettere a bando
BERGAMO	14	2	12	18%	7
BRESCIA	12	4	8	12%	5
BRIANZA	8	3	5	8%	3
INSUBRIA	20	4	16	24%	10
MILANO	17	6	11	17%	7
MONTAGNA	7	0	7	11%	4
PAVIA	5	2	3	5%	2
VAL PADANA	8	4	4	6%	3
totale	91	25	66	100%	41

3. di precisare che l'assegnazione per Ambito a valere sul fondo Pro.Vi è pari a euro 80.000,00 subordinata in ogni caso al cofinanziamento di euro 20.000,00 (pari al 20% del valore totale del progetto) a carico dell'ambito, per un valore complessivo di euro 100.000,00 del progetto per Ambito;
4. di prevedere che le ATS procedono alla gestione delle risorse Pro.Vi relative al FNA Pro.Vi. integrativo sull'annualità 2020, assegnato con Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2020 pubblicato sulla G.U. del 22 gennaio 2020, mediante specifica manifestazione di interesse da attuare in conformità alle indicazioni di cui alla DGR XI/4138 come integrata dal presente provvedimento, secondo lo schema tipo di manifestazione di interesse, tempistiche e modalità che saranno definite e approvate nell'ambito del decreto di riparto delle relative risorse;
5. di precisare che la gestione delle risorse "ordinarie" Pro.Vi FNA 2020, dovendo correttamente su questa annualità procedere alla finalizzazione delle risorse Pro.Vi. FNA 2019, è rinviata all'esercizio 2022, secondo lo schema, le tempistiche e le modalità che, nel quadro delle indicazioni di cui alla DGR XI/4138 come integrata dal presente provvedimento, saranno definite con successivo decreto della Direzione Generale competente;
6. di prevedere, in relazione al "buono integrativo variabile Progetto Vita Indipendente" di cui alla DGR n. XI/4138/2020:
 - in una logica di chiara distinzione dello stesso dagli strumenti di sostegno legati al Pro.Vi ministeriale gestito dalle ATS e dagli Ambiti Territoriali in conformità a quanto sopra richiamato, la relativa ridenominazione in "assegno per l'autonomia", garantendo in ogni caso continuità alle caratteristiche progettuali di erogazione della misura a favore delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- persone in carico sulle risorse di cui al FNA 2019;
 - che, per le nuove domande legate all'assegno per l'autonomia previsto fino ad un importo massimo mensile di € 800,00, a rimborso dei costi riferiti al personale di assistenza regolarmente impiegato, sono previsti i seguenti requisiti di accesso:
 - persona in condizione di grave o gravissima disabilità di norma maggiorenni;
 - la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
 - senza il supporto del caregiver familiare e in assenza di familiari conviventi;
 - con un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato con contratto a tempo pieno;
 - ISEE sociosanitario sino a € 25.000,00;
 - che si intendono estese anche al buono integrativo variabile Progetto Vita Indipendente legato alla Misura B2 di cui alla DGR XI/4138/2020 a valere sulle risorse del FNA 2020 esercizio 2021 gestite dagli Ambiti Territoriali le determinazioni sopra riportate relativamente alla ridenominazione dell'intervento in "assegno per l'autonomia" e ai relativi requisiti di accesso;
7. di autorizzare le ATS, al fine di garantire la continuità della misura B1 alle persone in carico con la precedente annualità del FNA 2019, all'erogazione del contributo legato alla misura B1 anche per i mesi di febbraio, marzo e aprile, nelle more della presentazione della relativa domanda di rinnovo, entro il mese di aprile 2021;
8. di procedere a garantire alcune precisazioni e integrazioni in ordine alle condizioni di accesso alla misura B1 del buono a quota fissa e del buono integrativo a dimensione variabile da parte delle persone con gravissima disabilità, anche con riferimento all'incremento da 14 ore a 16 ore della frequenza scolastica/centri diurni, approvando l'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione del punto 9 "Contributo economico mensile" (Gestione ordinaria) e del punto "Strumenti" dell'allegato B alla DGR n. XI/4138/2020 (gestione periodo Covid);
9. di prevedere in una logica di omogeneità amministrativa nella gestione da



Regione Lombardia

LA GIUNTA

parte delle ATS e ASST:

- che il buono integrativo a quota fissa pari ad € 300,00 sia nel caso di scuola chiusa che nel caso di scuola funzionante con didattica a distanza, è riconosciuto per l'intero importo mensile anche a fronte di alternanza tra presenza, didattica a distanza e chiusura scuola;
- che, in relazione alla frequenza di scuola/centri diurni fino a 16 ore, è sufficiente acquisire agli atti istruttori una autocertificazione resa dalla famiglia ai sensi del DPR 445/2000, fermo restando l'obbligo del controllo di almeno il 5% sulle autocertificazioni acquisite e depositate agli atti istruttori;

10. di dare atto che restano escluse dall'accesso alla misura B1 le persone con ISEE superiore alle soglie previste dalla DGR XI/4138/2020, anche laddove tale valore sia determinato da risarcimento del danno collegato alla condizione di gravissima disabilità;

11. di stabilire, in relazione alla gestione del FNA Misura B2, annualità 2020 esercizio 2021, di rideterminare il punto 2.2 relativo all'Accesso alla Misura B2 e graduatoria nell'ambito della DGR XI/4138/2020, prevedendo:

- che l'annualità si realizza su 12 mesi;
- di dare avvio entro il 30/06 alle relative procedure di avviso (pubblicazione, etc.), prevedendo il riconoscimento della misura dalla data di presentazione della domanda o di approvazione della graduatoria in funzione della procedura applicata;

12. di attestare che il presente atto non rientra nella disciplina di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

13. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e di trasmettere lo stesso alle ATS.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI